

Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Atlante giudiziario europeo in materia civile>Assunzione delle prove

Assunzione delle prove

Informazioni nazionali e moduli online concernenti il regolamento n. 1206/2001

NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Informazioni generali

Il Regolamento (CE) N. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale cerca di migliorare, di semplificare e di velocizzare la cooperazione tra le autorità giudiziarie per l'ottenimento e la procedura delle prove.

Il Regolamento si applica tra tutti gli Stati membri dell'Unione Europea ad eccezione della Danimarca. Tra la Danimarca e gli altri Stati membri si applica l'accordo del 1970 relativo all'ottenimento delle prove in un paese straniero in materia civile o commerciale.

Il Regolamento stabilisce due sistemi di ottenimento delle prove tra gli Stati membri: trasmissione diretta delle richieste tra le autorità giudiziarie e l'ottenimento diretto delle prove dall'autorità giudiziaria richiedente.

L'autorità giudiziaria richiedente è il tribunale dinanzi al quale i procedimenti sono incominciati. L'autorità giudiziaria richiesta è il tribunale di un altro Stato membro per l'ottenimento e la procedura delle prove. La responsabilità dell'Organo centrale è di fornire le informazioni e di trovare le soluzioni alle difficoltà sorte riguardanti la richiesta.

Il Regolamento stabilisce dieci tipi di Moduli.

Il portale europeo della giustizia elettronica contiene informazioni sull'applicazione del regolamento e uno strumento di facile impiego per compilare i moduli.

Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.

Link correlati

[Guida pratica per l'applicazione del regolamento sull'assunzione delle prove](#) PDF (80 Kb) [it](#)

[Uso della videoconferenza ai fini dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale ai sensi del regolamento \(CE\) n.1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001](#) PDF (1850 Kb) [it](#)

[Convenzione dell'Aia del 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale](#)

[SITO ARCHIVIATO - Atlante giudiziario europeo in materia civile](#)

Ultimo aggiornamento: 01/07/2022

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Assunzione delle prove - Belgio

NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Articolo 3 – Organo centrale

L'organo centrale incaricato dei compiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del regolamento è il Servizio pubblico federale Giustizia.

Servizio pubblico federale Giustizia (Service Public Fédéral Justice/ Federale Overheidsdienst Justitie)

Service de coopération internationale civile

Boulevard de Waterloo, 115

1000 Bruxelles

Belgio

Telefono: +32(2)542.65.11

Fax: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38

Email: eu1206ue@just.fgov.be

Conoscenze linguistiche: francese, neerlandese e inglese.

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Il formulario della domanda (formulario tipo), e i documenti allegati a sostegno della stessa, sono redatti o tradotti nella lingua del distretto giudiziario del tribunale di primo grado a cui la domanda è rivolta.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Mezzi tecnici accettati dal Belgio per la trasmissione degli atti :

-posta

-fax

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Servizio pubblico federale Giustizia (Service Public Fédéral Justice/ Federale Overheidsdienst Justitie)

Service de coopération internationale civile

Boulevard de Waterloo, 115 1000 Bruxelles

Telefono: +32(2)542.65.11

Fax: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38

Email: eu1206ue@just.fgov.be

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

Il Belgio dichiara che, nei rapporti con gli altri Stati membri, il regolamento prevale, per la materia rientrante nel suo campo di applicazione, sugli strumenti seguenti:

Convenzione del 21 giugno 1922 fra il Belgio e la Gran Bretagna sulla trasmissione degli atti giudiziari e extragiudiziari e la raccolta di prove;

Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile;

Convenzione del 1° marzo 1956 fra il Belgio e la Francia, relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale;

Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul recupero degli alimenti all'estero;

Accordo del 25 aprile 1959 fra il governo belga e il governo della repubblica federale tedesca, volto a facilitare l'applicazione della convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile;

Convenzione del 23 ottobre 1989 fra il Belgio e l'Austria relativa alla reciproca assistenza giudiziaria e alla cooperazione giuridica, che integra la convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile.

Ultimo aggiornamento: 01/08/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Bulgaria

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Le richieste di assunzione di prove devono essere inviate al tribunale distrettuale competente territorialmente in cui la prova dev'essere raccolta. (Articolo 617, primo comma del codice di procedura civile).

Il giudice competente ad autorizzare l'assunzione diretta delle prove nella Repubblica di Bulgaria è l'organo giurisdizionale della provincia in cui la prova dev'essere raccolta. (Articolo 617, secondo comma, del codice di procedura civile)

L'organo giurisdizionale competente può essere individuato utilizzando il motore di ricerca del portale.

Articolo 3 – Organo centrale

Ministero della giustizia.

Direzione della cooperazione internazionale giuridica e degli affari europei

Cooperazione nell'Unità del diritto civile

Tel.: (+359 2) 9237544

Fax: (+359 2) 9809223

Indirizzo: Ulitsa Slavyanska 1, 1040, Sofia

Bulgaria

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Le richieste provenienti da un altro Stato membro di assunzione delle prove e di dichiarazioni devono essere redatte in bulgaro o accompagnate da una traduzione in bulgaro. (articolo 618 del Codice di procedura civile)

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Gli strumenti tecnici per la ricezione di richieste disponibili per gli organi giurisdizionali, sull'elenco ai sensi dell'articolo 2, secondo paragrafo, sono i seguenti: per posta, per corriere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e per fax.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

L'organo giurisdizionale competente ad autorizzare l'assunzione diretta delle prove nella Repubblica di Bulgaria è l'organo giurisdizionale della provincia in cui la prova dev'essere raccolta. (Articolo 617, secondo comma, del codice di procedura civile)

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

La Repubblica di Bulgaria non ha in vigore e non ha concluso accordi o intese con altri Stati membri UE che possano facilitare l'assunzione di prove e che debbano essere compatibili con il presente regolamento.

Il regolamento prevale sugli accordi conclusi dalla Repubblica di Bulgaria con altri Stati membri per quanto riguarda l'assunzione delle prove in materia di diritto civile e commerciale.

Ultimo aggiornamento: 26/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Cechia

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Articolo 3 – Organo centrale

Ministero della giustizia, dipartimento internazionale (*Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor*)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Tel.: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

Email: posta@msp.justice.cz

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Lingue accettate: inglese e ceco.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Mezzi per la ricezione delle richieste sono: la posta, il fax e gli email.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Ministero della giustizia, dipartimento internazionale (*Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor*)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Tel.: +420-221-997-157

Fax: +420-224-919-927

Email: posta@msp.justice.cz

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

trattato tra la Repubblica socialista ceca e la Repubblica di Polonia sul gratuito patrocinio e sulla transazione di controversie di diritto civile, diritto di famiglia, diritto del lavoro e diritto penale, firmato a Varsavia il 21 dicembre 1987, in vigore tra la Repubblica ceca e la Polonia (*Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem*)

trattato tra la Repubblica ceca e la Repubblica ungherese sul gratuito patrocinio e le transazioni relative a controversie di diritto civile, diritto di famiglia, diritto del lavoro e diritto penale firmato a Bratislava il 28 marzo 1989, in vigore tra la Repubblica ceca e l'Ungheria (*Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem*)

trattato tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sul gratuito patrocinio emanato dagli organismi giudiziari e sulla transazione di determinate controversie in diritto civile e diritto penale, firmato a Praga il 29 ottobre 1992 (*Smlouva mezi Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992*)

trattato tra la Repubblica ceca e la Repubblica federale di Germania su ulteriori agevolazioni relative al gratuito patrocinio, basato sulle convenzioni dell'Aia del 1° marzo 1954 sulla procedura civile, del 15 novembre 1965 sulla notifica all'estero di atti giudiziari e stragiudiziali relativi al diritto civile e commerciale e del 18 marzo 1970 sull'assunzione di prove all'estero in diritto civile e commerciale (*Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních*).

Ultimo aggiornamento: 03/06/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Germania

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Ai fini della raccolta delle prove, l'organo giurisdizionale richiesto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento è il tribunale distrettuale (Amtsgericht) del distretto in cui i procedimenti vanno svolti. I governi di ogni Land possono emettere un'ordinanza esecutiva con istruzioni per un organo giurisdizionale di eseguire le funzioni dell'organo giurisdizionale richiesto per i distretti in cui sono competenti vari organi giurisdizionali locali.

Articolo 3 – Organo centrale

Le funzioni dell'organo centrale sono svolte da un'autorità designata dal governo di ogni Land. Tali autorità sono di solito le autorità giudiziarie del Land oppure i tribunali regionali di più alto grado (Oberlandesgericht) competenti nel Land in questione.

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Le domande e le comunicazioni ai sensi del regolamento possono essere redatte solo in tedesco, e i formulari (domande) possono inoltre essere compilati solo in tedesco.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Sono disponibili i seguenti mezzi per la ricezione:

- per la ricevuta e l'invio: la posta, compresi i servizi di corriere privati e il fax.
- per comunicazioni informali: telefono e e-mail.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Le funzioni dell'organo centrale sono eseguite da un'autorità designata dal governo del Land. Tali autorità sono di solito le autorità giudiziarie del Land o un organo giurisdizionale regionale di più alto grado (Oberlandesgericht) nel Land in questione.

Ultimo aggiornamento: 08/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Estonia

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Articolo 3 – Organo centrale

Ministero della giustizia

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonia

Tel.: (372) 620 8183

Fax: (372) 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Le richieste e le comunicazioni sono redatte nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto, vale a dire l'estone.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Le richieste possono essere spedite via posta ordinaria, fax o e-mail.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Ministero della giustizia

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonia

Tel.: (372) 620 8183

Fax: (372) 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

L'accordo tra la Repubblica lettone, la Repubblica estone e la Repubblica lituana sull'assistenza legale e sulle relazioni giuridiche.

L'accordo tra l'Estonia e la Polonia sulla concessione dell'assistenza legale e sulle relazioni giuridiche in materia civile, di diritto del lavoro e penale.

Ultimo aggiornamento: 26/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Irlanda

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Tribunale competente per l'assunzione delle prove in conformità del presente regolamento:

District Court

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

e-mail: MaryO'Mara@courts.ie

Persona di contatto: Sig.ra Mary O'Mara

Competenza territoriale: Nazionale

(Contee di Dublino, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

Articolo 3 – Organo centrale

L'Autorità centrale fornisce informazioni alle autorità giudiziarie, ricerca soluzioni per qualsiasi eventuale difficoltà.

Courts Service

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

e-mail: MaryO'Mara@courts.ie

Competenza territoriale: Nazionale

(Contee di Dublino, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

I moduli sono accettati solo in lingua inglese.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Le richieste possono essere spedite via posta ordinaria, fax o e-mail.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Direzione operativa della "Circuit & District Court"

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 60 45 / (353-01) 888 60 69

Fax: (353-01) 888 60 63

E-Mail: PatMoynan@courts.ie

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

Nessuno.

Ultimo aggiornamento: 08/08/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Grecia

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Articolo 3 – Organo centrale

Ministero ellenico della giustizia, della trasparenza e dei diritti umani

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Dipartimento della cooperazione giudiziaria internazionale in campo civile e penale

Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις

96 Mesogion Av.

11527 Atene Grecia

Telefono: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312

Fax: (0030) 210 7767499

E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Lingue ammesse per le domande: greco

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Posta e strumenti elettronici: fax e posta elettronica

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Ministero ellenico della giustizia, della trasparenza e dei diritti umani

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Dipartimento della cooperazione giudiziaria internazionale in campo civile e penale

Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις

96 Mesogion Av.

11527 Atene Grecia

Telefono: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312

Fax: (0030) 210 7767499

E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

- Convenzione tra il Regno di Grecia e la Repubblica d'Austria in materia di assistenza legale reciproca nei settori del diritto civile e commerciale firmata ad Atene il 6.12.1965 (Decreto legislativo 137/1969 – Gazzetta ufficiale greca A 45/1969).

- Convenzione dell'11.5.1938 tra la Grecia e la Germania in materia di sostegno legale reciproco nelle questioni di diritto civile e commerciale (Legislazione di emergenza 1432/1938, Gazzetta ufficiale greca A'399/1938)

- Convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Budapest l' 8.10.1979 (Legge 1149/1981 - Gazzetta ufficiale greca A 117/1981)

- Convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 24.10.1979 (Legge 1184/1981 - Gazzetta ufficiale greca A 198/1981)

- Convenzione tra la Repubblica ellenica e la Repubblica socialista cecoslovacca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale firmata ad Atene il 22.10.1980 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Grecia (Legge 1323/1983 - Gazzetta ufficiale greca A' 8/1983)

- Convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica ellenica sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, familiare, commerciale e penale, firmata a Nicosia il 5.3.1984 (Legge 1548/1985, Gazzetta ufficiale greca A'95/1985)

- Convenzione tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 10.4.1976 (Legge 841/1978 - Gazzetta ufficiale greca A' 228/1978)

- Convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale firmata a Bucarest il 19.10.1972 (Decreto legislativo 429/1974 - Gazzetta ufficiale greca A' 178/1974)

Ultimo aggiornamento: 26/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Spagna

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Articolo 3 – Organo centrale

L'organo centrale designato dalla Spagna è la Sottodirezione generale della cooperazione giuridica internazionale, del Ministero della giustizia:

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Fax: 34 91 390 44 57

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

La Spagna accetta che la richiesta e le comunicazioni previste nel regolamento siano effettuate in lingua spagnola o portoghese.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Per il momento, la Spagna dichiara che il mezzo di comunicazione accettato è l'invio postale.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Ultimo aggiornamento: 20/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Francia

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

In Francia, l'esecuzione delle domande di assunzione delle prove nell'ambito del diritto civile e commerciale rientra nella competenza dei tribunaux judiciaires (tribunali giudiziari).

Il tribunale giudiziario territorialmente competente è quello che si trova nel circondario in cui la prova va raccolta.

Si può individuare il tribunale competente e i suoi recapiti consultando l'atlante giudiziario europeo nel portale della giustizia elettronica.

Articolo 3 – Organo centrale

La Francia ha scelto un organismo unico con competenza nazionale che sarà il Dipartimento di mutua assistenza, di diritto internazionale privato ed europeo (DEDIPE) del ministero della Giustizia, le cui coordinate sono le seguenti:

Indirizzo:

Ministère de la Justice (Ministero della Giustizia)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Dipartimento di mutua assistenza, del diritto internazionale privato ed europeo (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Indirizzo e-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

I formulari trasmessi ai tribunali giudiziari e all'autorità centrale francese devono essere redatti o tradotti in francese.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Le domande possono essere inoltrate agli organi giurisdizionali francesi e all'autorità centrale francese per posta, per fax o per e-mail.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Ministère de la Justice (Ministero della Giustizia)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l'entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Indirizzo e-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

Nessuna

Ultimo aggiornamento: 26/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Croazia

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

In Croazia l'autorità giudiziaria richiesta competente per l'assunzione delle prove è:

- il tribunale municipale (*općinski sud*) sul cui territorio devono essere avviati gli atti procedurali. Con ciò si possono intendere uno o più tribunali municipali che, con l'autorizzazione del presidente della corte suprema della Repubblica di Croazia (*predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske*), possono procedere all'assunzione delle prove. Il tribunale o i tribunali rientrano nella giurisdizione di uno o più tribunali di contea (*županijski sudovi*).

L'elenco degli organi riceventi (*prijamna mjesta*) nella Repubblica di Croazia, con tutti i nomi, gli indirizzi e la distribuzione geografica degli organi giudiziari competenti, è reperibile nella banca dati del tribunale accessibile dal portale e-justice.

Articolo 3 – Organo centrale

L'organismo centrale cui spetta a) fornire informazioni alle autorità giudiziarie; b) ricercare soluzioni per le difficoltà che possano insorgere in occasione di una richiesta; c) trasmettere, in casi eccezionali e su domanda di un'autorità giudiziaria richiedente, una richiesta all'autorità giudiziaria competente è

il Ministero della giustizia della Repubblica di Croazia (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

tel.: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

sito web: <https://mpu.gov.hr/>

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

La Repubblica di Croazia accetta moduli redatti in croato.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Richieste e altre comunicazioni possono essere inviate per posta (e in casi eccezionali per fax o email).

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Ministero della giustizia della Repubblica di Croazia

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagabria

tel.: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

sito web: <https://mpu.gov.hr/>

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

Relazioni con accordi o intese esistenti e futuri tra Stati membri - accordi o intese tra la Repubblica di Croazia e altri Stati membri:

- Accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Slovenia del 7 febbraio 1994 sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale.

Ultimo aggiornamento: 06/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Italia

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Articolo 3 – Organo centrale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

**Direzione Generale degli Affari Internazionali
e della Cooperazione Giudiziaria**

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: 0039 06.6885.2264

Posta elettronica: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Italiano

Oppure: formulari compilati nella lingua del paese richiedente, a condizione che siano muniti di traduzione in lingua italiana certificata conforme dalla pubblica Autorità o da un traduttore ufficiale.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Le richieste relative all'assunzione delle prove sono accettate via posta.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

**Direzione Generale degli Affari Internazionali
e della Cooperazione Giudiziaria**

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: 0039 06.6885.2264

Posta elettronica:

cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

La Repubblica italiana non intende avvalersi della facoltà di mantenere o di concludere con altro o con altri Stati membri della U.E. accordi o intese volte a facilitare l'assunzione delle prove, ritenendo che le disposizioni contenute nel Regolamento n. 1206/2001 siano adeguate e sufficienti al riguardo.

Ultimo aggiornamento: 24/06/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Cipro

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Qualsiasi corte distrettuale (*Eparchiakó Dikastírio*) in Grecia che eserciti giurisdizione civile, comprese le sezioni di diritto di famiglia (*Oikogeneiakó Dikastírio*).

Corte distrettuale di Nicosia (*Eparchiakó Dikastírio Lefkosías*)

Indirizzo: Charalampou Mouskou, 1405 Nicosia, Cipro

Tel.: +357 22865518

Fax: +357 22304212 / 22805330

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Corte distrettuale di Limassol (*Eparchiakó Dikastírio Lemesou*)

Indirizzo: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cipro

Tel.: +357 25806100 / 25806128

Fax: +357 25305311

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Corte distrettuale di Larnaca (*Eparchiakó Dikastírio Lárnakas*)

Indirizzo: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca, P.O. Box 40107, Cipro

Tel.: +357 24802721

Fax: +357 24802800

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Corte distrettuale di Paphos (*Eparchiakó Dikastírio Páfou*)

Indirizzo: Corner of Neofytou & Nikou Nikolaidi Streets, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cipro

Tel.: +357 26802601

Fax: +357 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Corte distrettuale di Famagusta (*Eparchiakó Dikastírio Ammochóstou*)

Indirizzo: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cipro

Tel.: +357 23730950 / 23742075

Fax: +357 23741904

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Sezione di diritto di famiglia di Nicosia (*Oikogeneiakó Dikastírio Lefkosías*)

Tel.: +357 22369717-718

Fax: +357 22660028

Indirizzo: Diagorou 8, Kritikos Tower 9-11 piano

Sezione di diritto di famiglia di Limassol (*Oikogeneiakó Dikastírio Lemesou*)

Tel.: +357 25806133

Fax: +357 25305054

Indirizzo: Leoforos Lordou Vyronos 8, 3726 Limassol

Sezione di diritto di famiglia di Larnaca/Famagusta (*Oikogeneiakó Dikastírio Lárnakas/Ammochóstou*)

Tel.: +357 24802754

Fax: +357 24802800

Indirizzo: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca

Sezione di diritto di famiglia di Paphos (*Oikogeneiakó Dikastírio Páfou*)

Tel.: +357 26802626

Fax: +357 26306395

Articolo 3 – Organo centrale

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, l'organo centrale e l'autorità competente è:

Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico (*Ypourgeio Dikaíosýnis kai Dimosías Táxeos*)

Unità di cooperazione giuridica internazionale (*Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías*)

Leoforos Athalassas 125

Dasoupoli, 1461 Nicosia

Cipro

Persone responsabili

Sig. ra Yioulíka Hadjiprodomou

Consigliere giuridico

Unità di cooperazione giuridica internazionale

Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico

Tel.: +357 22805943

Fax: +357 22518328

E-mail: yhadjiprodomou@mjpo.gov.cy

Sig.ra Troodia Dionysiou

Funzionario amministrativo

Unità di cooperazione giuridica internazionale

Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico

Tel.: +357 22805932

Fax: +357 22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Ai fini dell'articolo 5, le lingue accettate sono le lingue ufficiali della Repubblica di Cipro (greco e turco) oltre all'inglese.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Via posta o fax.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico

Unità di cooperazione giuridica internazionale

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Cipro

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

Non pertinente.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Lettonia

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [1206/2018](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Articolo 3 – Organo centrale

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

La Lettonia accetta formulari compilati in inglese, oltre che in lettone.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Le domande si possono inoltrare per posta, fax o posta elettronica.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

La Lettonia non ha concluso, né mantiene accordi o intese fra Stati membri di cui all'articolo 21, paragrafo 2 (accordi o intese fra due o più Stati membri intesi a facilitare l'assunzione delle prove, sempre che siano compatibili con il regolamento 1206/2001, nonché progetti di tali accordi o intese che intende adottare, denunciare o modificare).

Ultimo aggiornamento: 23/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Lituania

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [1206/2018](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

I giudici competenti sono i tribunali di primo grado, cioè i tribunali distrettuali e, nei casi previsti dalla legge, i tribunali regionali che trattano quali giudici di primo grado le seguenti cause civili:

- 1) le cause sono di valore superiore a quarantatremilacinquecento euro, salvo che per le cause riguardanti le relazioni familiari e i rapporti di lavoro e per le cause di risarcimento di danni morali;
- 2) le cause in materia di diritti d'autore;
- 3) le cause in materia di relazioni di diritto civile nell'ambito di un appalto pubblico;
- 4) le cause in materia di fallimento e di ristrutturazione ad eccezione del fallimento di persone fisiche;
- 5) le cause nelle quali una delle parti è uno Stato straniero;
- 6) le cause basate su ricorsi relativi alla vendita forzata di azioni (partecipazioni, parti);
- 7) le cause basate su ricorsi relativi all'esame delle attività di una persona giuridica;
- 8) le cause in materia di risarcimento danni materiali e morali causati in violazione dei diritti dei pazienti;
- 9) le altre cause civili che, in base alla legge devono essere trattate dai tribunali regionali che si pronunciano in quanto tribunali di primo grado.

Articolo 3 – Organo centrale

L'organo centrale è il ministero della giustizia della Repubblica di Lituania

Ministero della giustizia della Repubblica di Lituania

Gedimimo pr. 30

LT-01104 Vilnius

Tel.: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941

Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854

E-mail: rastine@tm.lt

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

La Repubblica di Lituania accetta che i formulari per le domande siano compilati in inglese o in francese oltre al lituano.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Le domande per acquisire prove sono accettate per lettera e per fax.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Ministero della giustizia della Repubblica di Lituania

Gedimimo pr. 30

LT-01104 Vilnius

Tel.: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941

Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854

E-mail: rastine@tm.lt

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

La Lituania non concluso accordi o convenzioni con altri Stati membri per agevolare l'acquisizione di prove, come quelli di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Ultimo aggiornamento: 26/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Lussemburgo

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 3 – Organo centrale

L'organo centrale è:

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Lussemburgo

Telefono: (352) 47 59 81-2336

Fax: (352) 47 05 50

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Oltre al francese, il Lussemburgo accetta che il formulario sia compilato in tedesco.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Mezzi di trasmissione accettati dal Lussemburgo:

- posta

- fax

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

L'organo centrale è:

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Lussemburgo

Telefono: (352) 47 59 81-2336

Fax: (352) 47 05 50

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

Convenzione del 17 marzo 1972 tra il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica d'Austria addizionale alla convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile.

Scambio di dichiarazioni del 23 luglio 1956 tra la Francia e il Lussemburgo sulla trasmissione di rogatorie.

Ultimo aggiornamento: 12/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Ungheria

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

L'esecuzione delle domande di cooperazione giudiziaria in materia di ottenimento delle prove rientra nella competenza materiale e territoriale del tribunale distrettuale (a Budapest, il tribunale distrettuale centrale di Buda (*Budai Központi Kerületi Bíróság*)) nella circoscrizione:

(a) dove la persona è domiciliata o abitualmente residente in Ungheria,

(b) dove si trova l'oggetto dell'ispezione o

(c) in difetto, nella circoscrizione in cui occorre preferibilmente procedere per ottenere le prove, in particolare allorché le persone da ascoltare sono domiciliate o residenti abitualmente o si trovano gli oggetti da ispezionare, in differenti circoscrizioni in Ungheria.

Articolo 3 – Organo centrale

In Ungheria le funzioni dell'organo centrale sono svolte dal ministro della giustizia nell'ambito delle sue competenze.

Ministero della giustizia (*Igazságügyi Minisztérium*)

Dipartimento di diritto internazionale privato (*Nemzetközi Magánjogi Főosztály*)

Indirizzo: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Indirizzo postale: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu

Lingue: ungherese, tedesco, inglese e francese.

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Gli organi giudiziari ungheresi ricevono le domande in ungherese, inglese e tedesco.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Gli organi giurisdizionali ungheresi ricevono le domande per posta, fax e e-mail.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

In Ungheria le funzioni dell'organo centrale sono svolte dal ministro della giustizia nell'ambito delle sue competenze.

Ministero della giustizia (*Igazságügyi Minisztérium*)

Dipartimento di diritto internazionale (*Nemzetközi Magánjogi Főosztály*)

Indirizzo: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Indirizzo postale: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Ultimo aggiornamento: 02/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Malta

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Articolo 3 – Organo centrale

Ufficio dell'avvocatura dello Stato, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, La Valletta VLT1311

Tel: (00356) 22265000

email: info@stateadvocate.mt

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Lingua ufficiale: inglese

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

I giudici possono utilizzare fax ed e-mail quali strumenti di ricezione delle domande.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Ufficio dell'avvocatura dello Stato, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, La Valletta VLT1311

Tel: (00356) 22265000

email: info@stateadvocate.mt

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

Accordo: nessuno

Ultimo aggiornamento: 09/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Paesi Bassi

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Articolo 3 – Organo centrale

Denominazione e indirizzo dell'organo centrale incaricato dei compiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tel.: 070 361 9723

Fax: 070 361 9715

Il *Raad voor de Rechtspraak* (Consiglio della magistratura) è l'unico organo centrale, ed è quindi competente in tutti i casi per espletare i compiti di cui all'articolo 3 del regolamento.

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

L'altra lingua nella quale si possono formulare le richieste, a norma dell'articolo 5 del regolamento, è l'inglese.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Per ricevere le richieste, il mezzo tecnico di cui dispongono le autorità giudiziarie nei Paesi Bassi è il fax.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Denominazione e indirizzo dell'autorità competente alla quale, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, spetta decidere riguardo alle richieste, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento:

Rechtbank 's-Gravenhage

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ 's-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage

Tel.: 070 381 3495

Fax: 070 381 1972

Il tribunale distrettuale dell'Aia è l'unica autorità competente, e quindi decide su tutte le richieste ai sensi dell'articolo 17.

Ultimo aggiornamento: 13/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione

europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Austria

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Articolo 3 – Organo centrale

Per tutta l'Austria l'organo centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 17 del regolamento è il

Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7

1070 Vienna

Telefono: (43-1) 52 1 52 2147

Fax: (43-1) 52 1 52 2829

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

I moduli possono essere compilati, oltre che in tedesco, anche in inglese.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Le richieste possono essere trasmesse a mezzo posta, corriere o fax.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7

1070 Vienna

Telefono: (43-1) 52 1 52 2147

Fax: (43-1) 52 1 52 2829

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

Al momento non è previsto il mantenimento di accordi o intese bilaterali.

Ultimo aggiornamento: 27/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [PL](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Assunzione delle prove - Polonia

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Articolo 3 – Organo centrale

L'organo centrale di cui all'articolo 3 è il dipartimento della cooperazione internazionale e dei diritti umani (*Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka*) del Ministero della giustizia, le cui coordinate sono le seguenti:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varsavia

Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Email: dwmipc@ms.gov.pl

Lingue: polacco, inglese, tedesco e francese.

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

La lingua ammessa per formulare le domande di cui all'articolo 5 è il polacco.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

I documenti possono essere trasmessi solo per posta.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varsavia

Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

Non pertinente.

Ultimo aggiornamento: 21/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione

europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Portogallo

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Articolo 3 – Organo centrale

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT - 1990-097 LISBOA

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Indirizzo di posta elettronica: [✉ correio@dgaj.mj.pt](mailto:correio@dgaj.mj.pt)

Sito web: [✉ https://dgaj.justica.gov.pt/](https://dgaj.justica.gov.pt)

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Le lingue da utilizzare per compilare i moduli normalizzati sono il **portoghese** o lo **spagnolo**.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Domande e altre comunicazioni possono essere trasmesse:

- **per posta;**
- **per fax;** e
- **per via telematica.**

In casi urgenti, si possono utilizzare:

- il **telegramma;**
- il **telefono** (seguito dall'invio di un documento scritto); o
- **altro mezzo analogo di comunicazione.**

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

L'Entidade Central è l'organismo responsabile della valutazione delle domande per ottenere direttamente le prove:

Direção Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBOA

Portogallo:

Tel.: (351) 21 790 62 00

Fax: (351) 211545100/60

Indirizzo di posta elettronica: [✉ correio@dgaj.mj.pt](mailto:correio@dgaj.mj.pt)

Sito web: [✉ https://dgaj.justica.gov.pt/](https://dgaj.justica.gov.pt/)

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

A norma dell'articolo 21, terzo comma, si allega copia del [Decreto n.º 14/98, del 27 maggio](#), all'[Avviso 274/98](#) e all'[elenco n.º 73/2000](#), tutti facenti riferimento all'**Accordo fra la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna relativo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e civile**.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Romania

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Il giudice rumeno competente a ricevere le richieste è il tribunale distrettuale che può raccogliere le prove richieste dagli Stati membri dell'UE.

Articolo 3 – Organo centrale

Autorità centrale

L'autorità centrale rumena è il Ministero della Giustizia.

Ministero della Giustizia

Direzione "Diritto internazionale e cooperazione giudiziaria"

Ufficio della cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile.

Strada Apollodor 17, Sector 5, București, Cod 050741

Tel: +40372041077 Segretariato

Tel: +40372041083, +40372041218 Servizio per la cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale

Fax: +40.37204 1079; +40372041084

E-mail: [✉ dreptinternational@just.ro](mailto:dreptinternational@just.ro); [✉ ddit@just.ro](mailto:ddit@just.ro)

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Trasmissione di richieste e altre comunicazioni: lingua rumena

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

I documenti possono essere ricevuti per posta o per fax.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Ministero della giustizia

Direzione "Diritto internazionale e cooperazione giudiziaria"
Ufficio della cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile
Strada Apollodor 17, Sector 5, București, Cod 050741
Tel: +40372041077 Secretariat
Tel: +40372041083, +40372041218 Servizio per la cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale
Fax: +40.37204 1079
E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

Non applicabile

Ultimo aggiornamento: 14/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Slovenia

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Le informazioni sono disponibili attraverso lo strumento di ricerca dei tribunali.

Articolo 3 – Organo centrale

Organismo centrale è il Ministero della giustizia sloveno (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije).

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 13695342

Fax: +386 13695783

Indirizzo di posta elettronica: gp.mp@gov.si

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

La Slovenia accetta formulari compilati in lingua inglese e slovena.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenia

Tel.: +386 13695342

Fax: +386 13695783

Indirizzo di posta elettronica: mp@gov.si

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

Il trattato fra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Croazia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale del 7 febbraio 1994.

Ultimo aggiornamento: 26/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Slovacchia

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Articolo 3 – Organo centrale

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky [ministero della Giustizia della Repubblica slovacca]

Odbor medzinárodného práva súkromného [direzione di diritto internazionale privato]

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Tel. (421) 2 888 91 549

Fax (421) 2 888 91 604

Indirizzo di posta elettronica: civil.inter.coop@justice.sk

Internet: <https://www.justice.gov.sk>

Lingue: slovacco, ceco, inglese, francese, tedesco.

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

slovacco

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Le autorità slovacche ricevono le domande presentate per iscritto sotto forma di lettere.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky [ministero della Giustizia della Repubblica slovacca]

Odbor medzinárodného práva súkromného [direzione di diritto internazionale privato]

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Tel. (+421) 2 888 91 549

Fax (+421) 2 888 91 604

Indirizzo di posta elettronica: civil.inter.coop@justice.sk

Internet: <https://www.justice.gov.sk>

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

Trattato tra la Repubblica slovacca e la Repubblica ceca relativo all'assistenza giudiziaria reciproca e con lo scopo di sancire talune relazioni giudiziarie in materia civile e penale, firmato a Praga il 29 ottobre 1992.

Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia relativo all'assistenza giudiziaria reciproca e con lo scopo di sancire talune relazioni giudiziarie in materia civile, familiare, penale e del lavoro, firmato a Varsavia il 21 dicembre 1987.

Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Ungheria relativo all'assistenza giudiziaria reciproca e con lo scopo di sancire talune relazioni giudiziarie in materia civile, familiare e penale firmato a Bratislava il 28 marzo 1989.

Ultimo aggiornamento: 11/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Finlandia

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Articolo 3 – Organo centrale

L'organo centrale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento è il ministero della Giustizia. Esso ha competenza territoriale su tutto il paese. L'organo centrale, ovvero il ministero della Giustizia, è anche l'autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento, cui compete, ai sensi dell'articolo 17, l'adozione di decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove. L'indirizzo è il seguente:

Oikeusministeriö/Ministero della Giustizia

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Indirizzo postale:

Oikeusministeriö/Ministero della Giustizia

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

Posta elettronica: central.authority@om.fi

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Lingue: finlandese, svedese, inglese.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Le richieste possono essere trasmesse per posta, fax o e-mail.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Oikeusministeriö/Ministero della Giustizia

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Indirizzo postale:

Oikeusministeriö/Ministero della Giustizia

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

Posta elettronica: central.authority@om.fi

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

Non pertinente

Ultimo aggiornamento: 14/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Svezia

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

- Corti distrettuali (*tingsrätter*).

Articolo 3 – Organo centrale

L'organo centrale e l'autorità competente per l'adozione delle decisioni relative alle richieste ai sensi dell'articolo 17 del regolamento è:

Ministero della giustizia (*Justitiedepartementet*)

Unità affari penali e cooperazione giudiziaria internazionale (*Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete*)

Autorità centrale (*Centralmyndigheten*)

SE-103 33 Stoccolma

Tel.: (46-8) 405 45 00

Fax: (46-8) 405 46 76

Posta elettronica: ju.birs@gov.se

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

I formulari possono essere completati in svedese e in inglese.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

I documenti possono essere trasmessi alla Svezia mediante servizio postale, corriere, o fax o con altri mezzi previo accordo individuale.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Ministero della giustizia

Unità affari penali e cooperazione giudiziaria internazionale

Autorità centrale

S-103 33 Stoccolma

Tel.: (46-8) 405 45 00

Fax: (46-8) 405 46 76

Posta elettronica: ju.birs@gov.se

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

Al momento non sono in vigore accordi o patti simili.

Ultimo aggiornamento: 30/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Inghilterra e Galles

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Londra e Inghilterra sudorientale

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Regno Unito

Telefono:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

Indirizzo e-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Sito web: <https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence>

Inghilterra sudoccidentale

Bristol Civil and Family Justice Centre

2 Redcliff Street

Bristol

BS1 6GR

Regno Unito

Telefono: +44 1173 664 800

Fax: +44 870 324 0048

Indirizzo e-mail: e-filing@bristol.countycourt.gsi.gov.uk

Sito web: <https://courtribunalfinder.service.gov.uk/courts/bristol-civil-and-family-justice-centre?q=bristol>

Inghilterra centrale

Birmingham Civil and Family Justice Centre

Priory Courts

33 Bull Street

Birmingham

B4 6DS

Regno Unito

Telefono: + 44 300 123 5577

Indirizzo e-mail: BCJC_EU_Requests@hmcts.gsi.gov.uk

Sito web: <https://courtribunalfinder.service.gov.uk/courts/birmingham-civil-and-family-justice-centre?q=birmingham>

Inghilterra nordorientale

Leeds Combined Court

The Court House

1 Oxford Row

Leeds

LS1 3BG

Regno Unito

Telefono: +44 113 306 2800

Indirizzo e-mail: [✉ djorders@leeds.countycourt.gsi.gov.uk](mailto:djorders@leeds.countycourt.gsi.gov.uk)

Sito web: <https://courtribunalfinder.service.gov.uk/courts/leeds-combined-court-centre?q=leeds>

Inghilterra nordoccidentale

Manchester County Court and Family Court

1 Bridge Street West

Manchester

M60 9DJ

Regno Unito

Telefono: +44 1612 405 000

Fax: +44 1264 785 032

E-mail: [✉ e-filing@manchester.countycourt.gsi.gov.uk](mailto:e-filing@manchester.countycourt.gsi.gov.uk)

Sito web: <https://courtribunalfinder.service.gov.uk/courts/manchester-county-court-and-family-court>

Galles

Cardiff Civil and Family Justice Centre

2 Park Street

Cardiff

CF10 1ET

Galles

Regno Unito

Telefono: + 44 2920 376 400

Fax: + 44 01264 347 951

Indirizzo e-mail: [✉ enquiries@cardiff.countycourt.gsi.gov.uk](mailto:enquiries@cardiff.countycourt.gsi.gov.uk)

Sito web: <https://courtribunalfinder.service.gov.uk/courts/cardiff-civil-and-family-justice-centre?q=cardiff>

Articolo 3 – Organo centrale

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Regno Unito

Telefono:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

Indirizzo e-mail: [✉ foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk](mailto:foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk)

Sito web: <https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence>

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Il modulo può essere compilato in inglese e in francese.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Le istanze per tutti i casi, con esclusione dei casi di procedimenti di reciproca esecuzione di decisioni in materia di alimenti, saranno accettate dagli organi giurisdizionali designati solo per posta.

Le istanze per casi di procedimenti di reciproca esecuzione di decisioni in materia di alimenti, in base alla normativa in vigore, possono essere accettate per posta, per fax o per e-mail.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Regno Unito

Telefono:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

Indirizzo e-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Sito web: <https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence>

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

Il Regno Unito non intende concludere accordi bilaterali con altri Stati membri per l'assunzione delle prove tra il Regno Unito e altri Stati membri. Tuttavia, il Regno Unito ha informato gli Stati membri con i quali ha accordi bilaterali che intende mantenere tali accordi da applicare per i casi tra tali Stati membri e i territori britannici d'oltremare che non fanno parte dell'Unione europea.

I paesi con i quali il Regno Unito ha accordi bilaterali e le relative date di questi accordi sono i seguenti:

Austria 31/03/31 Grecia 07/02/36

Belgio 21/06/22 Italia 17/12/30

Danimarca 29/11/32 Paesi Bassi 31/05/32

Finlandia 11/08/33 Portogallo 09/07/31

Francia 02/02/22 Spagna 27/06/29

Germania 20/03/28 Svezia 28/08/30

I territori britannici d'oltremare al di fuori dell'Unione europea ai quali continueranno ad applicarsi gli accordi bilaterali sono i seguenti:

Isole del Canale

Isola di Man

Isola di Anguilla

Bermude

Isole Vergini britanniche

Isole Cayman

Isole Falkland e dipendenze

Montserrat

Zone di sovranità di Akrotiri e Dhekelia (Cipro)

St. Helena e dipendenze

Isole Turks e Caicos

Ultimo aggiornamento: 18/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Irlanda del Nord

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Articolo 3 – Organo centrale

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Inglese e francese.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

I ricorsi presentati per qualsiasi causa, eccetto per il *Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders*, saranno accettati dal giudice incaricato soltanto per posta.

Le cause relative al *Reciprocal Enforcement of Maintenance*, in base alla procedura istituita, possono essere accettate per posta, fax o e-mail.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

Il Regno Unito non intende mantenere in vigore gli accordi bilaterali con altri Stati membri relativamente all'acquisizione di prove tra il Regno Unito e gli altri Stati membri. Tuttavia, gli Stati membri sono stati informati che esistono accordi bilaterali che il Regno Unito intende continuare ad applicare per le cause tra gli Stati membri e i territori britannici d'oltremare che non fanno parte dell'UE.

I paesi con i quali il Regno Unito ha accordi bilaterali e le date di tali accordi sono i seguenti;

Austria 31/03/31 Grecia 07/02/36

Belgio 21/06/22 Italia 17/12/30

Danimarca 29/11/32 Paesi Bassi 31/05/32

Finlandia 11/08/33 Portogallo 09/07/31

Francia 02/02/22 Spagna 27/06/29

Germania 20/03/28 Svezia 28/08/30

I territori britannici d'oltremare al di fuori dell'Unione europea ai quali questi accordi bilaterali saranno ancora applicati sono i seguenti:

Isole normanne

Isola di Man

Anguilla

Bermuda

Isole Vergini britanniche

Isole Cayman

Isole Falkland e dipendenze

Montserrat

Zone di sovranità di Akrotiri e Dhekelia a Cipro

Isola di Sant'Elena e dipendenze

Isole Turks e Caicos

Ultimo aggiornamento: 17/08/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Scozia

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Articolo 3 – Organo centrale

Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St. Andrew's House (GW15)

Edinburgh EH1 3DG

Tel.: +44 131 244 0460

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: [✉ Angela.Lindsay@gov.scot](mailto:Angela.Lindsay@gov.scot)

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Inglese

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Le richieste possono essere inviate per posta, fax o posta elettronica.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St. Andrew's House

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Tel.: +44 131 244 0460

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: [✉ Angela.Lindsay@gov.scot](mailto:Angela.Lindsay@gov.scot)

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

Il Regno Unito non intende mantenere accordi bilaterali con gli altri Stati membri per l'assunzione di prove tra il Regno Unito e gli altri Stati membri. Ha tuttavia informato gli Stati membri con cui ha concluso accordi bilaterali che desidera che tali accordi continuino ad applicarsi ai casi tra quegli Stati membri e i territori britannici d'oltremare che non fanno parte dell'Unione europea.

I paesi con cui il Regno Unito ha concluso accordi bilaterali e le rispettive date di scadenza sono i seguenti:

Austria 31.3.31 Grecia 7.2.36

Belgio 21.6.22 Italia 17.12.30

Danimarca 29.11.32 Paesi Bassi 31.5.32

Finlandia 11.8.33 Portogallo 9.7.31

Francia 2.2.22 Spagna 27.6.29

Germania 20.3.28 Svezia 28.8.30

I territori britannici d'oltremare al di fuori dell'Unione europea in cui si continueranno ad applicare gli accordi bilaterali sono:

Isole del Canale

Isola di Man

Anguilla

Bermuda

Isole Vergini britanniche

Isole Cayman

Isole Falkland e dipendenze

Monserrat

zone di sovranità di Akrotiri e Dhekelia (Cipro)

Sant'Elena e dipendenze

Isole Turks e Caicos.

Ultimo aggiornamento: 12/03/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Assunzione delle prove - Gibilterra

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

"Autorità giudiziaria richiesta" per l'assunzione di prove

The Supreme Court of Gibraltar

277 Main Street

Gibilterra

Tel.: +350 200 75608

Articolo 3 – Organo centrale

Tutte le comunicazioni ufficiali devono essere indirizzate a:

HM Attorney General of Gibraltar

c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation

Jossua Hassan House

Gibilterra

Tel.: + 350 78882

Fax: + 350 79891

Ed essere trasmesse poi attraverso:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Tel.: + 44 20 7008 2862
Fax: + 44.20 7008 3629 o + 44 20 7008 8259

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Inglese e francese.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Le domande devono essere inviate per posta attraverso il ministero degli Affari esteri e del Commonwealth (*Foreign and Commonwealth Office*) a Londra seguendo la procedura descritta nelle informazioni già fornite.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Tutte le comunicazioni ufficiali devono essere indirizzate a:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibilterra
Tel.: + 350 78882
Fax: + 350 79891

Ed essere trasmesse poi attraverso:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Tel.: + 44 20 7008 2862
Fax: + 44.20 7008 3629 o + 44 20 7008 8259

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

Il Regno Unito non intende mantenere accordi bilaterali con gli altri Stati membri per l'assunzione di prove tra il Regno Unito e gli altri Stati membri. Ha tuttavia informato gli Stati membri con cui ha concluso accordi bilaterali che desidera che tali accordi continuino ad applicarsi ai casi tra quegli Stati membri e i territori britannici d'oltremare che non fanno parte dell'Unione europea.

I paesi con cui il Regno Unito ha concluso accordi bilaterali e le rispettive date di scadenza sono i seguenti:

Austria 31.3.31 Grecia 7.2.36
Belgio 21.6.22 Italia 17.12.30
Danimarca 29.11.32 Paesi Bassi 31.5.32
Finlandia 11.8.33 Portogallo 9.7.31
Francia 2.2.22 Spagna 27.6.29
Germania 20.3.28 Svezia 28.8.30

I territori britannici d'oltremare al di fuori dell'Unione europea in cui si continueranno ad applicare gli accordi bilaterali sono:

Isole del Canale
Isola di Man
Anguilla
Bermuda
Isole Vergini britanniche
Isole Cayman
Isole Falkland e dipendenze
Monserrat
zone di sovranità di Akrotiri e Dhekelia (Cipro)
Sant'Elena e dipendenze
Isole Turks e Caicos.

Ultimo aggiornamento: 10/03/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.